SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero per le politiche agricole

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ente nazionale per le strade

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. **299.**

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

2. Dall'anno 2001 la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri può nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.

2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed è tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1028):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 23 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, il 3 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 17 ottobre 1996 (atto n. 1028/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3298):

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 3 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 e 19 febbraio 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 7 luglio 1998.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1028/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede deliberante, il 24 luglio 1998, con pareri della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 3 novembre 1992, n. 454, reca: «Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;».

98G0346

LEGGE 3 agosto 1998, n. **300.**

Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania.

2. La somma di cui al comma 1 è attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le università albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilità del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanità per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonché alla fornitura di attrezzature.

3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 2.

1. Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei progetti presentati dai Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1998.

2. Il commissario straordinario del Governo, accertato e valutato lo stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati con la presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca, parziale o totale, dei relativi stanziamenti, al fine di finanziare altri progetti d'intervento individuati in collaborazione con le autorità albanesi e ritenuti comunque prioritari.

3. Le risorse provenienti dalle revoche di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei Ministeri interessati.

Art. 3.

1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al

31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.

Art. 4.

1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 5.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. In applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3239):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 28 aprile 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, l'11 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 3 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4961):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 giugno 1998 e 9 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 21 luglio 1998 (atto n. 4961/*A* - relatore on. LECCESE).

Esaminato in aula il 24 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437 (Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia), è il seguente:

«Art. 2 *(Regime degli interventi a carattere umanitario).* — 1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997 (Conferma del generale di corpo d'armata in ausiliaria Franco Angioni a commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania), è il seguente:

«Art. 2. — Il comitato previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 1997, può essere integrato, su richiesta del commissario straordinario, sentito il Ministro competente, con un rappresentante dei Ministeri non compresi nell'elenco dello stesso art. 2.

Il contingente di personale previsto all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, determinato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, è assegnato all'ufficio del commissario straordinario fino al 30 giugno 1998».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 362 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 437 del 1997, è il seguente:

«Art.1 (*Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi).* — 1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.

2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio».

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti comandi od organismi internazionali), è il seguente:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361».

98G0352

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 ottobre 1997, n. **524.**

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della commissione speciale del 27 gennaio 1993, n. 1582/92;

Ritenuto opportuno uniformarsi a quanto prescritto nel richiamato parere n. 1582/92, modificando lo schema di regolamento in argomento, sia in modo da ridurre i termini, sia nell'esposizione degli stessi in tabelle;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996, n. 98/96;

Ritenuto necessario adeguarsi alle condizioni espresse nel richiamato parere n. 98/96, tenendo peraltro conto della peculiare struttura del disegno organizzativo del Ministero dei lavori pubblici, dei procedimenti ad esso afferenti, e dei termini come già rideterminati ed ulteriormente ridotti;

Ritenuto opportuno demandare ad un apposito regolamento integrativo la disciplina delle fasi endoprocedimentali del Ministero dei lavori pubblici in procedimenti destinati a concludersi con provvedimento di altre amministrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi centrali, decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio

tecnico centrale operante nell'ambito dello stesso, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, esso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'organo o ufficio competente del Ministero dei lavori pubblici abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o della istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione prevista dagli articoli 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsto dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma 3, in ordine alla decorrenza iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dei lavori pubblici, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale il Ministro dei lavori pubblici provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove, per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro dei lavori pubblici individua gli organi, amministrazioni o enti interessati e, d'intesa con questi ultimi, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il termine finale del procedimento è prorogato del periodo di tempo necessario per l'emissione del parere, fermo restando il disposto di cui all'articolo 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione o servizio equiparato.

2. Relativamente agli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale l'ufficio decentrato o periferico qualora questo non risulti articolato in divisioni o servizi equiparati.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Salvo diversa disposizione normativa ed eventuali variazioni delle unità organizzative adottate dal Ministero dei lavori pubblici, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente individuata nel presente regolamento.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad ogni altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il Ministro dei lavori pubblici verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, anche nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dei lavori pubblici. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 1997

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 188

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Pagamento emolumenti docenti corsi indetti dall'Amministrazione	Div.5^	90		
Sovvenzioni al personale in servizio e in quiescenza	Div.5^	120		
Rilascio attestati relativi a corsi indetti dall'Amministrazione	Div.1^-Div.2^	30		
Rilascio attestati di servizio	Div.4^	30		C.C.N.L. art.21
Assenza per malattia	Div.4^	90		C.C.N.L. art.1
Permessi:		90		
1) gravi motivi				C.C.N.L. art.18
2) matrimonio				C.C.N.L. art.18
3) esami o studio				C.C.N.L. art.18;150 ore D.P.R. 395/88
4) Legge 104/92				
5) Maternita' legge 1204/30.12.1971				L.1204/30.12.1971
6) Congedo per dottorato di ricerca				L.476/84 L. 398/89
7) Sindacali retribuiti e non retribuiti				D.P.C.M. 27.10.1994 n.730
Collocamento in aspettativa per:	Div.4^	90		D.P.R. n. 3/57
1) servizio militare				D.P.R. n. 686/57
2) richiamo alle armi				D.P.R. n. 171/91
3) motivi di famiglia				
4) mandato sindacale				D.P.C.M. 27.10.1994 n.730
5) mandato enti territoriali autarchici				

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
6) ricongiungimento coniuge all'estero				
Rilevazioni assenza ingiustificata	Div.4^	60		
Concessione distacco sindacale (dalla data di ricevimento del nulla-osta del Dipartimento della Funzione Pubblica)	Div.4^	30		
Mutamento di mansioni	Div.4^	70		Art.5 D.P.R. n.44/90
Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica	Div. 4^	70		Art.29 D.P.R. n.26/87
Autorizzazione ad assumere incarichi	Div.1^	40		D.P.R. n.3/57
Autorizzazione permessi straordinari per frequenza corsi di studio	Div.4^	60		D.P.R. n.385/87
Concorsi pubblici, prove selettive ex lege 56/87, Mobilità, Concorsi per Dirigenti				
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Div.2^	90		D.P.R. n.686/57 D.P.R. n.1077/70 L.n.482/68
2) adempimenti commissione esaminatrice	Div.2^	180		D.P.R. n.487/94
3) approvazione graduatorie, immissione in servizio e assegnazione sede vincitori	Div.2^	90		
Riammissioni in servizio	Div.4^	270		D.P.R. n.3/57 art.132
Trasferimenti (mobilita' interna)	Div.4^	45		D.P.R. n.3/57 D.P.R. 266/87

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Cessazione rapporto pubblico impiego per :	Div.4^			
1) limiti di eta'	Div.4^	150		
2) dimissioni	Div.4^	120		
3) limiti di servizio	Div.4^	120		
4) decesso	Div.4^	30		
5) dispensa per motivi di salute	Div.4^	180		
6) passaggio ad altra Amministrazione	Div.4^	90		
Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneita'	Div. 4^	150		C.C.N.L. art.21
Trattenimento in servizio del personale dirigente	Div.2^	60		L. n.37/90
Trattenimento in servizio degli impiegati	Div.4^	90		D.Lgs.n.503/92
Collocamento in posizione di comando	Div.4^ - Div.2^	90		D.P.R. n.3/57
Collocamento in posizione di fuori ruolo	Div.4^ - Div.2^	120		D.P.R. n.3/57
Trasferimento di ruolo (ex art.200)	Div.4^	90		D.P.R. n.3/57
Trasferimento di ruolo (ex art.199)	Div.4^	180		D.P.R. n.3/57
Rilascio dichiarazioni e certificazioni	Div.competente	30		
Rilascio documenti riconoscimento	Div.4^	10		D.P.R. 287/1967 n.851
Rilascio tessere	Div.4^	10		D.P.R. 6.8.74 n.649
Autorizzazioni al rapporto part-time	Div.4^	90		C.C.N.L. art.15

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Inquadramenti	Div.4^	180		
Riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio e per la concessione di equo indennizzo	Div. 4^	150		D.P.R. 20.4.1994 n.349 D.P.R. n.686/57
Liquidazione del trattamento di pensione provvisorio e definitivo ed emanazione di provvedimenti pensionistici:				
emanazione provvedimento liquidazione pensione provvisoria	Div. 3^	30		D.P.R. n.748/72
emanazione provvedimento definitivo di pensione	Div.3^	60		D.P.R. n.1092/73 L. n.312/80
Riscatti e ricongiunzioni riconoscimento di servizio	Div.3^	180		L.n. 29/79 D.P.R. 1092/73 L.881/82
Liquidazione indennita' varie	Div.5^	90		
Emissioni ordini accreditamento uffici decentrati e periferici per pagamento indennita'	Div.5^	60		
Interventi assistenziali	Div.5^	30		
Pagamento spese di giudizio in dipendenza di vertenze con l'Amministrazione	Serv.Ispet.	60		Art.91 c.p.c. R.D. 1161/33 L. 103/79

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Designazione componenti organi amministrazione, sindaci e revisori dei conti società ed ed enti	Div. I^	60		
Nomina componenti organi amministrazione, sindaci e revisori dei conti enti vigilati	Div.I^	60		
Nomina componenti commissioni, gruppi di lavoro etc.	Div. I^	60		
Esame bilanci previsione, consuntivi e variazioni bilancio enti vigilati	Div. I^	60		L. 70/ 75
Esame e parere verifiche amministrativo-contabili enti vigilati	Div. I^	90		
Contratti di locazione passiva	Div. I^	90	Tale termine decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta dal Ministero delle Finanze	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Edilizia abitativa programmazione straordinaria	Div.VI	360		Art.2 D.L. 9/82 conv. in L.94/82
Programmi straordinari di edilizia residenziale	Div.V	360		Art.4 D.L. 9/82 conv. in L.94/82
Prestiti CECA per la costruzione o acquisto di alloggi sociali	Div.VII	460		D.M. 385/81
Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati	Div.VII	120		Art.10 L.13/89
Stanziamenti legislativi per finanziamento di programmi straordinari per acquisto e costruzione di alloggi da assegnare agli sfrattati	Div.II	300		Art. 4 D.L. 12/85 conv. in L. 118/85 Art.5 D.L. 708/85 conv. in L.899/85
Edilizia agevolata - programmi straordinari attuati dal CER	Div.II	400		Art.7 bis D.L. 12/85 conv. in L.118/85 Art.22 L.67/88
Accertamento dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata	Div.I	90		Art.8 L.1179/65 Art.2 D.P.R. 1035/72 Art.20 e 21 L.457/78 Art.21 L.179/92

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Concessione di contributi per la costruzione, ampliamento o recupero di immobili destinati a sede di comunita' terapeutiche	Div.VI	300		Art.23 L.162/90 D.M. 30.10.90 Art.128 D.P.R. 309/)90
Interventi per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata - programmazione ordinaria	Div.VII	720	Il termine indicato presuppone il rispetto di tutti i termini delle fasi endoprocedimentali; tuttavia, non essendo soggetta a sanzione la regione che non rispetti i tempi per localizzare e scegliere i soggetti attuatori, i 360 giorni necessari a detta	D.P.R. 2/59 L.231/62 D.P.R. 655/64 L.60/63 D.P.R. 1036/72 L.513/77 L.457/78 e succ.mod. e int.
			fase programmatoria possono risultare di gran lunga superati.	
Concessione di contributi per pagamento interessi sui mutui contratti da imprese, cooperative ed enti pubblici	Div.III	300		Art.72 L.865/71 Art.16 L.166/75 Art.10 L.513/77
Interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per le esigenze piu' urgenti anche in relazioni a pubbliche calamita'	Div.III	120		Art.3 lett.q) L.457/78
Iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale	Div.V	360		Art.2 lett.f) L.457/78
Raccolta documentazione della normativa tecnico scientifica italiana ed europea concernente il settore dell'edilizia residenziale pubblica e pubblicazione delle ricerche	Div.IV	360		Art.8 L.457/78

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Omologazione e approvazione di dispositivi segnaletici o di regolazione del traffico	Area tecnica 1 Area amm.va 1	180		D.L.vo 285/92
Sperimentazione di nuovi dispositivi segnaletici e di regolazione del traffico	Area tecnica 1 Area amm.va 1	60		D.L.vo 285/92
Autorizzazioni alle imprese costruttrici di segnaletica stradale	Area tecnica 1	120		D.L.vo 285/92
Nulla-osta per lo svolgimento di competizioni automobilistiche su strada	Area tecnica 1	30		D.L.vo 285/92
Ripartizione e trasferimento di somme derivanti dai proventi contravvenzionali per previdenza e assistenza dei corpi di polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza	Area amm.va 1	30		D.L.vo 285/92
Erogazione dei fondi alle società concessionarie di autostrade a copertura dei minori entroiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali corrisposti dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, cooperative, ecc.	Area tecnica 2	60		L. 611 dell'11.12.96
Contenzioso in materia di circolazione e sicurezza stradale	Area amm.va 1 Area amm.va 2	90		D.L.vo 285/92
Attività contrattuale	Area amm.va 1	30		

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINI (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO	
Limitazione circolazione stradale piccole isole	Area amm.va 2	120		D.L.vo 285/92	
Risposte a pareri, quesiti e interrogazioni	Tutte le aree per competenza	30		D.L.vo 285/92	
Pareri su disegni e proposte di legge	"	30			
Limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi	Area tecnica 2	75		D.L.vo 285/92	
Classificazione amm.va delle strade statali	Area tecnica 2	180		D.L.vo 285/92	
Rimborso indennizzi d'usura per mezzi d'opera	Area tecnica 2	30		D.L.vo 285/92	
Attività contabile di liquidazione contratti	Area amm.va 1	60			
Esclusione per esigenze di circolazione di determinate categorie di veicoli dalle autostrade	Area tecnica 2	90		D.L.vo 285/92	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER IL TEVERE E L'AGRO ROMANO

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Richieste di fondi per pagamento servizio di piena e di tutela idraulica	Ufficio Tevere	60		
Rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico dei reflui	Ufficio Tevere	240		L. 16.4.73 n.171 D.P.R. 20.9.73 n.962
Concessione spazio acque con pontili, gru, molo, bilancione da pesca, scalo alaggio e varo natanti porticcioli turistici	Ufficio Tevere	365		L.5.3.63 n.366
Concessione elettrodotti	Ufficio Tevere	90		R.D.11.12.1933 n.1775
Certificazione acque pubbliche	Ufficio Tevere	60		R.D.11.12.1933 n.1775

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Istanza di iscrizione o modifiche di iscrizione di competenza regionale - commissioni regionali - per l'A.N.C. - revisioni iscrizioni	Provv.OO.PP. (fino a 3 miliardi)	240		Art.2 L.57/62
Istanze di iscrizione all'A.N.C. o di modifiche di iscrizioni di competenza del Comitato Centrale A.N.C. - revisioni iscrizioni	Div.2^ - Ispettorato A.N.C.	240		Art.2 L.57/62
Ricorsi avverso delibere Comitato Regionale A.N.C.	Div.2^ - Ispettorato A.N.C.	90		Art.8 L.57/62
Ricorsi avverso delibere Comitato Centrale A.N.C.	Div.2^ - Ispettorato A.N.C.	90		Art.6 L. 57/62

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI				
PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Parere su affari non previsti dall'art.7 legge n.1/1978 (progetti e contratti concernenti esecuzione di opere pubbliche di cui all'art.1 della legge 1/1978)	Pres.Gen.le Pres.Sezione	45		L.n.1/1978
Pareri su argomenti di grande rilevanza tecnico-scientifica rientranti nelle competenze del Consiglio Superiore quali ad es. aggiornamenti di capitolati speciali ,tipo ,emanazione aggiornamenti normativa tecnica e formulazione delle istruttorie	Pres.Gen.le Pres. Sezione	45		

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE E MAGISTRATI ALLE ACQUE E PER IL PO
(indicazione dei tempi necessari per l'espletamento dell'iter procedimentale esclusivamente presso i Provveditorati ed i Magistrati)

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Collocamento in posizione di comando e proroga	Ufficio amm.vo	30		D.P.R. 10.1.57 n.3
Rilascio tessere riconoscimento	Ufficio amm.vo	30		
Esame riserve od opposizione ad ordine di servizio	Capo dell'istituto	60		
Contrattazione decentrata (dall'esame richiesta di convocazione alla trasmissione verbale al Ministero)	Capo dell'istituto	90		Art.10 D.L.gs 29/93 C.C.N.L. 3.3.95 art.8
Determinazione ritardi e permessi da recuperare	Ufficio amm.vo	30		Legge 23.12.95 n.724 art.22 3° comma e circ.Min.Funzione Pubb. 24.2.95 n.7
Comunicazione al Ministero ed al dipendente di assenza ingiustificata	Uffcio amm.vo	30		D.L.gs 29/1993 art.59
Assenza per malattia: comunicazione alla D.P.T. ed al Ministero	Ufficio amm.vo	90		C.C.N.L. 3.3.95 art.21
Congedo ordinario	Ufficio amm.vo	15		C.C.N.L. 3.3.95 art.16
Permessi retribuiti	Ufficio amm.vo	60		C.C.N.L. 3.3.95 art.18

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
150 ore per motivi di studio	Ufficio amm.vo	30		D.P.R. 23.8.88 n.395 art.3
Congedo straordinario per motivi di studio senza assegni	Ufficio amm.vo	30		L.13.8.84 n.476
Aspettativa per servizio militare predisposizione decreto di concessione e ripresa di servizio	Ufficio amm.vo	60		D.P.R. 10.1.57 n.3
Cariche elettive	Ufficio amm.vo	30		L.27.12.85 n.816
Tossicodipendenti		30		D.P.R. 17.1.90 n.44
Assistenza handicappati	Ufficio amm.vo	30		L.5.2.92 n.104 L.27.10.93 n.423
Donazione sangue	Ufficio amm.vo	15		L.13.7.1967 n.584
Trattamento economico accessorio predisposizione atti a decorrere dall'effettiva disponibilita' di fondi	Ufficio amm.vo	60		D.P.R. 30.5.72 n.748 C.C.N.L. 3.3.95 art.34
Attestati di servizio e certificazioni	Ufficio amm.vo	15		D.P.R. 10.1.1957 n.3
Formazione ed aggiornamento personale: istruttoria e comunicazione richieste	Ufficio amm.vo	30		D.L.gs 3.2.93 n.29
Procedimenti disciplinari	Ufficio amm.vo	60		D.L.gs 29/93 art.59 C.C.N.L. 3.3.95

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Avviamento al lavoro	Ufficio amm.vo	120		L.28.2.87 n.56
Assunzione non vedenti per chiamata diretta: richiesta al Ministero	Ufficio amm.vo	60		L. 113 - 1985
Progetti finalizzati	Ufficio amm.vo	30		D.P.R. 266/1987 D.P.R. 44/1990
Mobilita'	Ufficio amm.vo	30		D.M. Funz.Pubb. 15/06/95
Collocamento fuori ruolo	Ufficio amm.vo	30		Leggi varie
Part-time	Ufficio amm.vo	60		C.C.N.L. 3.3.95 art.15
Trasferimento ad altra sede	Ufficio amm.vo	45		D.P.R. 10.1.57 n.3
Trasferimento di ruolo ad altra Amministrazione	Ufficio amm.vo	45		D.P.R. 10.1.57 n.3 art.199 e 200
Passaggio di ruolo interno all'Amministrazione	Ufficio amm.vo	45		Leggi varie
Distacchi sindacali	Ufficio amm.vo	30		D.P.C.M. 27.10.94 n.770
Permessi sindacali	Ufficio amm.vo	15		D.P.C.M. 27.10.94 n.770
Aspettative e permessi non retribuiti	Ufficio amm.vo	30		D.P.C.M. 27.10.94 n.770

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Assemblea del personale	Ufficio amm.vo	10		D.P.R. 266/87
Sciopero	Ufficio amm.vo	15		Costituzione art.39
Collocamento a riposo	Ufficio amm.vo	30		D.P.R: 10.1.57 n.3
Dimissioni - permanenza in servizio oltre il limite di eta'	Ufficio amm.vo	45		D.P.R. 10.1.57 n.3 LL.421/92 e 28.2.90 n.37
Rapporti informativi	Ufficio amm.vo	60		D.P.R. 10.1.57 n.3 D.P.R. 686/57
Affidamento incarichi	Ufficio amm.vo	60		D.P.R. n.3/1957
Liquidazione e pagamento fatture spese minute (entro L.120.000) dall'acquisizione della documentazione utile a norma delle vigenti disposizioni per procedere alla liquidazione ovvero dall'effettiva disponibilita' dei fondi assegnati all'ufficio decentrato	Ufficio amm.vo	30		D.P.R. 30.11.79 n.718
Liquidazione e pagamento fatture spese di funzionamento dall'acquisizione della documentazione utile a norma delle vigenti disposizioni per procedere alla liquidazione ovvero dall'effettiva disponibilita' dei fondi assegnati all'ufficio decentrato	Ufficio amm.vo	60		D.P.R. 30.11.79 n.718

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Compensi a membri organi collegiali dalla data di disponibilita' dei fondi	Ufficio amm.vo	60		L.1/1978, L.57/1962, D.P.R. 655/1964; D.P.R. 344/1994
Liquidazione e pagamento indennita' di missione dalla data di disponibilita' dei fondi	Ufficio amm.vo	90		L.836/1973
Parere comitato tecnico amministrativo o comitato tecnico magistratura Venezia	Ufficio amm.vo	120		D.P.R. 1534/1955
Commissione regionale prezzi: pubblicazione tabelle approvate e diffusione	Ufficio tecnico	30		Circ.LL.PP. 505/1978
Revisione tecnica-amministrativa del certificato di collaudo	Ufficio tecnico	90		R.D. 350/1895
Revisione tecnica-amministrativa del certificato di regolare esecuzione	Ufficio tecnico	60		R.D. 350/1895
Approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione della data di disponibilita' dei fondi	Ufficio amm.vo	45		R.D. 350/1895
Visto di congruita' su parcelle per incarichi professionali	Ufficio tecnico	45		Leggi varie
Visto di congruita' su preventivi di altre amministrazioni statali per lavori	Ingegnere Capo	60		Leggi varie
Istanza di iscrizione, di modifica, di recupero all'A.N.C.	Segreteria A.N.C.	150		Legge 57/10.2.1962 artt.12-18-25
Revisione iscrizione all'A.N.C.	Segreteria A.N.C.	120		Legge 57/1962 art.6

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Rilascio certificati di iscrizione all'A.N.C. non richiesti a vista	Segreteria A.N.C.	15		Legge 57/62 art.17 Legge 768/15-11-86 art.7
Rischiesta di notizie o di atti da enti o privati riguardo alle iscrizioni all'A.N.C.	Segreteria A.N.C.	30		Legge 57/1962 art.10
Richieste di elenchi di imprese iscritte all'A.N.C. ai fini di demolizione opere abusive	Segreteria A.N.C.	30		Legge 47/1985
Ufficio relazioni con il pubblico: accesso formale ai documenti amministrativi	Ufficio amm.vo	30		Legge 24/1990 art.25
Verifica di istanze di intervento	Ingegnere Capo	60		Leggi varie
Subappalti in ambito di cottimi	Ingegnere Capo	30		Legge n.406/91 e Legge 109/94 art.34
Subappalti in ambito di contratti	Ufficio amm.vo	60		Legge n.406/91 e Legge 109/94 art.34
Pioppicoltura	Ingegnere Capo	180		R.D. 18.6.1936 n.1338
Concessione aree demaniali lacuali di durata inferiore a sei anni e canone minore di L.1.500.000	Ingegnere Capo	360		R.D. 1.12.1895 N.726
Concessione aree demaniali fluviali	Ingegnere Capo	150		R.D. 25.7.1904 n.523

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Estrazione di inerti degli alvei	Ingegnere Capo	360		R.D. 1.12.1895 n.726
Autorizzazioni di polizia idraulica	Ingegnere Capo	120		R.D. 25.7.1904 n.523
Delimitazioni aree e spiagge demaniali lacuali (istruttoria e verbale)	Ingegnere Capo	180		R.D. 1.12.1895 n.726 R.D. 25.7.1904 n.523
Delimitazioni pertinenze demaniali fluviali	Capo dell'Istituto	180		R.D. 25.7.1904 n.523 L.10.10.1962 n.1484 art.5
Progettazione di interventi di ordinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma	Ingegnere Capo	90		D.M. 29.5.1895
Progettazione di interventi di straordinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma entro l'importo di L.2 miliardi	Ingegnere Capo	150		D.M. 29.5.1895
Progettazione di nuove opere e strarodinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma entro L.20 miliardi	Ingegnere Capo	240		D.M. 29.5.1895
Emissione decreto di approvazione progetti interventi di ordinazia e straordinaria manutenzione, nonche' nuove opere, dalla stipula del contratto o dal verbale di gara	Ufficio amm.vo	30		Leggi varie

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Emissione decreto di approvazione progetti interventi in economia e/o cottimo dalla trasmissione del progetto o del verbale di gara	Ufficio amm.vo	30		Leggi varie
Indizione della gara dalla comunicazione del capo dell'istituto	Ufficio amm.vo	30		Leggi varie
Registrazione, notifica e pubblicazione disciplinare di concessione grande derivazione	Ingegnere Capo	90		R.D. 11.12.1933 n.1775
Registrazione, notifica e pubblicazione disciplinare di concessione area demaniale fluviale o lacuale	Ingegnere Capo	90		R.D. 1.12.1895 n.726
Sopralluoghi per verifica impianti depurazione e trattamento da realizzare entro la conterminazione lagunare	Sezione antinquinamento	45		Legge 16.4.1973 n.171 D.P.R. 20.9.73 n.962 Legge 31.5.1995 n206
Analisi di laboratorio	Sezione antinquinamento	30		Legge 16.4.1973 n.171 D.P.R. 20.9.1973 n.962
Rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico dei reflui	Sezione antinquinamento	180	di cui 60 nulla-osta provvisorio	Legge 5.3.1963 n.366 Legge 31.5.1995 n.206
Concessione spazio acque ad uso ormeggio natanti	Ufficio salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque	120	di cui 30 nulla-osta provvisorio	Legge 5.3.1963 n.366 artt.3-6-29

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Concessione spazio acqueo con pontili, gru, molo, bilancione da pesca, scalo alaggio e varo natanti - porticcioli turistici	Ufficio salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque	200	di cui 60 nulla-osta provvisorio	Legge 5.3.1966 n.366
Concessione spazio acqueo lagunare ad uso allevamento mitili e simili	Ufficio salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque	180	di cui 90 nulla-osta provvisorio	Legge 5.3.1966 n.366
Concessione allo scarico di rifiuti nella laguna	Sezione antinquinamento	210	di cui 90 nulla-osta provvisorio	Legge 5.3.1963 n.366 art.7/10 Legge 16.4.1973 n.171 art.9 Legge 8.10.1976 n.690 art. 1 ter

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE MARITTIME

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Provvedimento di esecuzione di sentenza o lodo arbitrale, comprensivo di liquidazione e pagamento	Div.I - Div.II	90		R.D. n.2440/23 R.D. n.827/24 D.P.R. n.1063/62
Provvedimento di definizione transattiva di vertenze	Div.I - Div.II	270		R.D. n.2440/23 R.D. n.827/24 L.n.86/86
Provvedimento di riconoscimento di procura a riscuotere somme in dipendenza della esecuzione di lavori	Div.I - Div.II	30		L.n. 2248/1865 art.339 Art.2 ter L.203/91
Provvedimento di riconoscimento di cessione di crediti maturati in dipendenza dell'esecuzione di lavori	Div.I - Div.II	30		R.D. 2248/1865 art.339 Art.2 ter L.203/91 R.D. 2440/23
Decreto di finanziamento di perizie relative a lavori in economia di somma urgenza	Div.I - Div.II	30		R.D. 350/1895 D.P.R. 423/80 L.86/86
Approvazione di progetto		180		
Approvazione di variante o suppletiva contenete atto di sottomissione o aggiuntivo:	" "	" "		
a) istruttoria presso la direzione generale;				
b) parere competente organi consultivi;				
c) stipula atto di contratto sottomissione o aggiuntivo				

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
d) approvazione atto di contratto di sottomissione o aggiuntivo e approvazione contestuale del progetto esecutivo o della perizia di variante e/o suppletivo	Div. I - Div. II	180		
Provvedimento ministeriale per la definizione in via amministrativa in corso d'opera delle controversie sorte in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, dall'invio degli atti da parte dell'ufficio periferico	Div. I - Div. II	90		R.D. n.350/1895 D.P.R. n.1063/62
Provvedimento di definizione in via amministrativa delle controversie dopo approvazione contabilità finale	Div. I - Div. II	365		R.D. n.350/1895 D.P.R. n.1063/62

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale	1° Ufficio Tecnico Provveditorati alle OO.PP. competenti per territorio	75	Il termine indicato è valido nel caso in cui si raggiunga la determinazione positiva in sede di conferenza di servizi. Lo stesso termine risulta di complessivi giorni 105 nell'ipotesi in cui occorra sottoporre al Consiglio dei Ministri la proposta di	Art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 come modificato dal DPR 18.04.1994 n. 383 e successive modifiche.
			determinazione adottata dalla conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 81 DPR 616/77, di procedere in difformità dagli strumenti urbanistici. Detti termini non contemplano l'intervallo di tempo necessario per la pronuncia del Consiglio dei	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
			Ministri. Infine, in caso di parere contrario del comune interessato relativamente ad un'opera che sia conforme al PRG, i tempi necessari risultano di complessivi 135 giorni inclusi quelli occorrenti per la prinuncia del Consiglio dei Ministri (30 gg), ai	
			sensi dell'art.17 com.3bis della legge n.127/1997.	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

SERVIZIO TECNICO CENTRALE - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Dichiarazione avvenuto deposito documentazione per produzione in sede dichiarata di elementi prefabbricati	Segr.Gen.e Div. Comp.	90	I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso	L.n.1086/71 D.M. 3.12.87
Autorizzazione per produzione di prefabbricati di serie controllata	Segr.Gen.e Div. Comp.	150	I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso	L. n.1086/71 D.M. 3.12.87
Rilascio certificato di idoneita' statica sistemi di prefabbricazione	Segr.Gen.e Div. Comp.	180	I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso	L.n.64/74
Dichiarazione avvenuto deposito documentazione controlli su produzione acciai da c.a. e per carpenterie; prima richiesta di qualificazione	Segr.Gen.e Div. Comp.	90	I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso	L.n. 1086/71 D.M. 14.2.1992

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Dichiarazione avvenuto deposito documentazione controlli su produzione di acciai da c.a., c.a.p. e per carpenterie; controlli successivi alla qualificazione iniziale	Segr.Gen.e Div. Comp.	90	I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso	L.n. 1086/71 D.M. 14.2.92
Riconoscimento di equivalenza per controlli produzione di acciai da c.a., c.a.p. e per carpenterie da parte di Paesi C.E.E.	Segr.Gen.e Div. Comp.	150		Legge n.1086/71
Rilascio autorizzazione ai laboratori prove materiali da costruzione	Segr.Gen.e Div.Comp.	630		Legge n.1086/71
Quesiti	Segr.Gen.e Div. Comp.	45		

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche e alla costruzione di elettrodotti superiori a 220 KW	Uff.Terr.Area-1	320	1 - Al procedimento partecipano il funzionario designato del Provveditorato OO.PP. competente per il territorio ed il Consiglio Superiore dei LL.PP.	Art.13 T.U. 1775/33
			2 - Di cui 120 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici	
Rinnovo di concessioni di grande derivazione a) fase istruttoria	Funzionario designato dal Provveditorato OO.PP. competente per territorio	450	1 - Alla fase istruttoria partecipano anche il Servizio Idrografico Nazionale, il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Magistrato per il Po di Parma	Art.28 T.U. 1775/33
			2 - Di cui 150 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione LL.PP.	
b) fase decisoria	Uff.Terr.Area - 1-	300	1 - Alla fase decisoria partecipa anche il funzionario designato del Provvediotrato OO.PP. competente per territorio ed il C.S. LL.PP.	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
			2 - di cui 180 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici	
Autorizzazione alle cessioni di utenza relativa a concessione di grande derivazione	Uff.Terr.Area - 1 -	250	1 - Al procedimento partecipa anche il funzionario designato del Provveditorato OO.PP. competente per territorio	Art. 20 T.U. 1775/33
			2 - di cui 180 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici	
Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti superiori a 220 KW	Uff.Terr.Area - 1 -	400	Al procedimento partecipa anche il funzionario designato del Provveditorato OO.PP. competente per territorio, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Artt. 108 e segg. T.U. 1775/33
			2 - di cui 120 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione LL.PP.	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Collaudo linee elettriche		200	1 - Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ed il funzionario designato del Provveditorato Oo.PP. competente per territorio	Art.25 Regolamento 1285/20
			2 - La Commissione di collaudo operera' dopo tre anni dalla messa in esercizio della linea	
Procedimenti acquisizione al Demanio, sdemaliazzazione concessione di aree di sedime demaniale	Uff.Terr.Area	300		
Concessioni estrazioni di inerti dai tratti di alveo dei corsi d'acqua ricadenti nelle competenze dello Stato	Funzionario designato dal Provv.OO.PP. competente per territorio	200	1 - Al procedimento partecipano anche gli uffici terr.li della Dir.Gen.Difesa Suolo	
Formazione elenchi suppletivi di acque pubbliche	Uff.Terr-Area	600	Di cui 180 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amm.ne LL.PP.	Art.1 T.U. 1775/33

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Concessioni grandi derivazioni acque pubbliche e varianti sostanziali	*Funzionario* designato dal Provv.OO.PP. competente per territorio	800	1 - Alla fase istruttoria partecipano anche l'Ufficio Territoriale di Area della Difesa Suolo, il Servizio Idrografico Nazionale, il Magistrato alle Acque di Venezia e il Magistrato per il Po di Parma	
			2- di cui 300 gg. per gli adempimenti di soggetti diversi dall'Amministrazione dei LL.PP.	Art.5 e segg. T.U. 1775/33
b) fase decisoria	Uff.Terr.Area - 1 -	300	1 - Alla fase decisoria partecipa anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	
Varianti non sostanziali alle concessioni di grande derivazione	Funzionario designato del Provv.to alle OO.PP. competente per territorio	900	1 - Alla fase istruttoria partecipano anche l'Ufficio territoriale di Area della Difesa Suolo, il Servizio Idrografico Nazionale, il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Magistrato per il Po di Parma	Art.49 T.U. 1775/33
			2 - di cui 300 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione Lavori Pubblici	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
b) fase decisoria	Uff.Terr.Area -1 -	350	1 - Alla fase decisoria partecipa anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Cooperative edilizie forze armate e di polizia promesse di contributi	Div.I	60		Art.7 L.n.492/75
Approvazione contratti cessione e locazione alloggi cooperative	Div.I	90		Art.111 T.U. n.1165/38
Cooperative edilizie fruenti contributo erariale concesso da Ministero Lavori Pubblici autorizzazione cancellazione ipoteca alloggi	Div.I	30		Art.146 T.U. n.1165/38
Cooperative edilizie fruenti contributo erariale concesso dal Ministero Lavori Pubblici autorizzazione svincolo prelievo fondi manutenzione	Div.I	60		T.U. n.1165/38
Autorizzazione edilizia scolastica in deroga ai limiti previsti al punto 2.1 del D.M. 18.12.1975	Div.IV	45		D.M. 18.12.1975
Nulla osta all'alienazione e variazione d'uso agli edifici scolastici realizzati ai sensi della Legge 645/1954 e successive modifiche	Div.IV	60		Legge 645/1954

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Concessione contributi danni di guerra nelle regioni a regime speciale	Div.III	30	Con legge 30.12.1991, n.412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica" art.2, e' cessata la concessione di contributi ed indennizzi per danni di guerra a decorrere dall'anno finanziario 1992	Legge n.958/58 Legge n.610/66
Deroghe edilizia antisismica	Div.III	180		Art.12 L.64/74
Interventi richiesti dalle Amministrazioni Provinciali	Div.III	90		Legge n.57/88 art.17
Erogazione ratei per convenzioni o per decreti di trasferimento lavori in corso	Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93	120		Art.5 L. 64/86 - Art. 9, comma 4, D.L.vo 96/93
Proroga convenzioni	Uffici Tecnici III - IV	120		Art.5 L. 64/86
Chiusura convenzioni/trasferimenti opere completate	Uffici Tecnici III - IV	180		Art.5 L. 64/86 Art.9 D.L.vo 96/93
Erogazioni per lavori in gestione diretta e non trasferiti	Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93	150		D.L.vo 96/93
Approvazione collaudo e rev. prezzi opere in gestione diretta	Uffici Tecnici III - IV	180		D.L.vo 96/93

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Erogazioni su richiesta concessionari	Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93	45		D.L.vo 96/93 Disciplinare di concessione OO.PP. Casmez
Chiusura rapporti di concessione	Uffici Tecnici III - IV	300		D.L.vo 96/93 Disciplinare di concessione OO.PP. Casmez
Stipula atto aggiuntivo lavori in gestione diretta non trasferiti	Divisione VI	120		R.D. 350/1895 D.P.R. 1063/62 R.D. 440/23 R.D. 827/24
Approvazione perizie di variante opere non trasferite	Uffici Tecnici III - IV	150		R.D. 350/1895 D.P.R. 1063/62
Presa d'atto varianti non sostanziali opere trasferite	Uffici Tecnici III - IV	150		Art. 5, L. 64/86 Delibera CIPE 8,4,87 n. 157
Approvazione perizie di variante sostanziale (estendimento) opere trasferite	Uffici Tecnici III - IV	210		Art. 5, L. 64/86 Delibera CIPE 13,3,95 R.D. 350/1865 D.P.R. 1063/62
Risoluzione amministrativa di riserve	Divisione VI	365		R.D. 350/1895 D.P.R. 1063/62
Pagamento parcelle (per incarichi, liberi professionisti e avvocatura)	Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93	90		Norme varie caso per caso

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Riconoscimento riduzione crediti per somministrazioni idriche	Ufficio Tecnico IV	60		Art. 10, comma 5, D.L. n. 244/95, convertito in L. 341/95
PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA	TERMINE (GIORNI)	NOTE	NORME DI RIFERIMENTO
Esecuzione di sentenze o di lodi arbitrali	Divisione VI	180		D.L.vo 96/93 R.D. 2440/23 R.D. 827/24 D.P.R. 1063/62
Rimborsi ai concessionari per esiti di contenzioso	Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93	180		D.L.vo 96/93 Disciplinare di concessione OO.PP. Casmez
Transazioni	Divisione VI	270		D.L.vo 96/93 R.D. 2440/23 R.D. 827/24

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192) reca:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o da ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 8 della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Il testo vigente dell'art. 7 della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

— Il testo vigente dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23), come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni».

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 3. — 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*1.* Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Alla lettera *e)* del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è rea ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione».

— Il testo vigente dell'art. 10 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15 è il seguente:

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richiesti, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Il testo vigente dell'art. 18 della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 241/1990 vedi in nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 10, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 16 della citata legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rapresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza senza l'adozione dei pareri loro richiesti».

— Il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n. 241/1990, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve richiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente o organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie dell'amministrazione procedente; si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990 vedi nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 27, della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».

Note all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

— La citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

98G0347

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico del Verbano-Cusio-Ossola ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel giorno 27 luglio 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico del Verbano-Cusio-Ossola è accertato nel giorno 27 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 luglio 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A7576

DECRETO 6 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 2057/98 del 9 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 13 luglio 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Vista la relazione n. 49236/98 del 31 luglio 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 13 luglio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 13 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 agosto 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A7446

DECRETO 6 agosto 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 2366/98 del 2 luglio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 13 luglio 1998, dovuto alla sostituzione dei supporti informatici e alla conseguente installazione delle nuove apparecchiature automatizzate;

Vista la relazione n. 49235/98 del 3 agosto 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 13 luglio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 13 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 agosto 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A7447

DECRETO 12 agosto 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 6609/98 del 15 luglio 1998 con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento presso nuova sede;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 16 AL 29 LUGLIO 1998

Regione Sardegna:

ufficio del territorio di Sassari - sezione staccata di Tempio Pausania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7594

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 agosto 1998.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia a maturazione precoce, campagna 1998, per la regione Puglia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di

varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola, vini a denominazione di origine controllata e vini base spumante;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998/99 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Puglia, relativamente ai vitigni seguenti:

Aleatico
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Fiano
Greco di Tufo
Incrocio Manzoni
Merlot
Moscatello Selvatico
Moscato B.
Pinot bianco
Pinot nero
Primitivo
Riesling Italico
Riesling Renano
Sauvignon
Semillon
Sylvaner verde
Traminer Aromatico.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

98A7577

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

PROVVEDIMENTO 4 agosto 1998.

Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse.

L'AMMINISTRATORE

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera del Consiglio dell'ente n. 3 del 10 febbraio 1998 con la quale sono stati confermati i criteri già definiti con le delibere del Consiglio dell'ente n. 56 del 18 luglio 1996 e n. 29 del 9 luglio 1997;

Viste le note n. 289 dell'8 aprile 1998 e 496/ANAS/1998 dell'11 giugno 1998 con cui il Ministero dei lavori pubblici ha espresso il proprio nulla-osta nell'esercizio della vigilanza governativa prevista dall'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sono adeguati ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i canoni e i corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, di cui all'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/1995, come dalle allegate tabelle «A», «B», «B.1», «C» e «D» deliberate dal Consiglio ANAS.

Per l'anno in corso, ed in fase di primo adeguamento, viene fissato al 150 percento del canone o corrispettivo attualmente dovuto, l'aumento massimo richiesto a ciascun titolare di concessione o autorizzazione.

Il coefficiente di maggiorazione *Ki* attinente all'importanza della strada, previsto dal decreto ministeriale in data 14 giugno 1965, verrà successivamente aggiornato una volta definita la rete viaria di competenza dell'ente.

Nei confronti delle cosiddette grandi utenze si provvederà, in sede di stipula delle convenzioni generali, ad applicare il concetto di redditività della concessione quantificandone l'importo per classi di potenzialità ed utilizzazione delle strutture.

Roma, 4 agosto 1998

L'amministratore: D'ANGIOLINO

NUOVI CANONI DI CONCESSIONE LUNGO LE STRADE STATALI

ELENCO TABELLE

1) Tabella "A"
ATTRAVERSAMENTI
trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.

2) Tabella "B"
ACCESSI IN GENERE
Tabella "B.1"
ACCESSI IN GENERE (tabella tipologie)

3) Tabella "C"
PUBBLICITÀ MEDIANTE CARTELLONISTICA

4) Tabella "D"
IMPIANTI CARBURANTI

5) "APPENDICE"
Elenco dei Decreti Ministeriali riportanti i coefficienti « Ki » di maggiorazione in relazione all'importanza della strada, già in uso per gli impianti distributori carburanti (ex coefficiente di maggiorazione "B").

TABELLA *A*

ATTRAVERSAMENTI

trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La \times Tp \times Ku \times Ko \times Kt) \times i \times Ki] + \{(V \times La) \times [0{,}003 + (0{,}0002 \times Kt)]\}$$

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £.10.000 al metro quadrato).

La = è la lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.

Tp = è la larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).

Ku = è il coefficiente di maggiorazione secondo il tipo dell'interferenza, ed è pari a:

- Ku = 1 qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate;
- Ku = 2 qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;
- Ku = 0,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate fuori dalla proprietà ANAS;
- Ku = 1,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate all'interno della proprietà ANAS.

Ko = è il coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada:

- Ko = 2 se vengono utilizzate;
- Ko = 1 se non vengono utilizzate.

Kt = è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in sottosuolo: Kt = 12.

i = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che và ragguagliato all'interesse sui capitali.

V = valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal Concessionario.

0,003 = (1,5% x 20%) = prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza.

0,002 = maggiore onere di sorveglianza ANAS e per la gestione della strada pari al 2‰ del valore dell'opera da realizzare dal Concessionario.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

TABELLA *B*

ACCESSI IN GENERE

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La) \times i \times Ka] \times Ki$$

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in £.10.000 al metro quadrato).

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari.

i = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al 5%, e che và ragguagliato all'interesse sui capitali.

Ka = è un coefficiente connesso con il tipo di accesso.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

In relazione a tale formula si è redatta la tabella di raffronto che segue.

In tale tabella sono riportati nella 1ª, 2ª e 3ª colonna rispettivamente la tabella di riferimento, il tipo di concessione (secondo le varie tipologie previste dal D.M. 23.03.1990) ed il prodotto [Ct x (La = 1)] x i, ove gli elementi hanno la stessa valenza di quelli relativi alla formula degli attraversamenti.

Nella 4ª colonna è riportato il Ka .

Nella 5ª colonna è riportato il canone di applicazione riveniente dal prodotto della colonna 3 per la colonna 4.

TABELLA *B.1*

ACCESSI IN GENERE

Tab.	*TIPO DI CONCESSIONE*	(Ct x 1) x 0,05	Ka	*Canone*
1	2	3	4	5
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	10	15.000
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	15	22.500
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	1.500	30	45.000
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	22.500
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	33.750
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	67.500
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti I m. 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	#	#	2,000
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	20	10.000
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	40	20.000
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	60	30.000
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	70	35.000
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	90	45.000
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	500	140	70.000
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto	500	10	5.000
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m. 10,00, per ogni metro lineare di accesso	500	100	50.000
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro linerare o frazione eccedente i m.10,00.	500	50	25.000
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq.200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,400
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq.200 di superficie a C.1 o a (C.1 + C.1a).	#	#	1,800
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m. 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	500	160	80.000
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro linerare o frazione eccedente i m. 20,00 complessivi.	500	200	100.000
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq.200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,400
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq.200 di superficie a C.2 o a (C.2 + C.2a).	#	#	1,800

TABELLA *C*

PUBBLICITÀ
mediante cartellonistica

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Cv + Ms + Mc) \times Ki] + (Cv \times Kl)$$

dove:

Cv = canone base = £/mq. 15.000;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = £. 50.000;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = £/mq. 10.000;

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a 1,5;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti- vedi "appendice").

TABELLA *D*

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = (Cb \times Ks \times Ki) + (At \times Ki)$$

ove:

- **Cb** = **canone base** di accesso, ricavabile dalla formula precedentemente illustrata per gli accessi:

  Cb = (Ct x La) x i x Ka   con Ka = 80 ed i = 0,05

  Cb = (10.000 x La) x 0,05 x 80 = **£/ml 40.000**

  Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) = £. 600.000 ;
  Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) = £. 800.000 ;
  Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) = £. 1.200.000 .

- At = **affitto terreno di proprietà** ANAS, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.

- Ks = **Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

  Ks.01 = assenza di servizi annessi = 1 ;
  Ks.02 = servizio bar = 1,1 ;
  Ks.03 = servizio ristorante = 1,2 ;
  Ks.04 = servizio albergo = 1,4 ;
  Ks.05 = servizio bar, ristorante = 1,25 ;
  Ks.06 = servizio bar, albergo = 1,45 ;
  Ks.07 = servizio ristorante, albergo = 1,50 ;
  Ks.08 = servizio bar, ristorante, albergo = 1,55 .

- Ki = **Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 14.06.1965 e D.M. seguenti (vedi "appendice").

N.B.: *Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come "canone base" il* ***Cb.3*** *pari a £. 1.200.000 .*

APPENDICE

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI
RIPORTANTI I COEFFICIENTI « Ki » DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIÀ IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI
(ex coefficiente di maggiorazione "B")

1) - **Decreto Ministeriale 14.06.1965**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.
(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).

2) - **Decreto Ministeriale 22.11.1966**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).

3) - **Decreto Ministeriale 20.04.1969**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).

4) - **Decreto Ministeriale 30.10.1970**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).

5) - **Decreto Ministeriale 16.04.1973**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).

6) - **Decreto Ministeriale 03.08.1979**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.
(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).

7) - **Decreto Ministeriale 28.12.1990**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete viaria statale.
(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).

98A7397

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 agosto 1998

Dollaro USA	1770,29
ECU	1946,26
Marco tedesco	986,51
Franco francese	294,27
Lira sterlina	2883,98
Fiorino olandese	874,78
Franco belga	47,839
Peseta spagnola	11,625
Corona danese	259,08
Lira irlandese	2472,92
Dracma greca	5,869
Escudo portoghese	9,638
Dollaro canadese	1161,07
Yen giapponese	12,476
Franco svizzero	1175,88
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	229,85
Corona svedese	218,18
Marco finlandese	324,45
Dollaro australiano	1050,14

98A7655

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Funghi Trentini - Soc. coop. a r.l.», in Rovereto

Con deliberazione n. 1255 dell'8 maggio 1998, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Funghi Trentini - Soc. coop. a r.l.» con sede in Rovereto, località Navesel, 19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Mariano Zanolli, con studio in Trento, via Pozzo n. 30.

98A7510

Revoca della liquidazione coatta amministrativa del «Gruppo studi trentini pubblicitari, in sigla Gruppo Soc. coop. a r.l.», in Trento.

Con deliberazione n. 1254 del 5 agosto 1998, la giunta regionale ha disposto la revoca della deliberazione n. 689 dell'8 maggio 1998 con la quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del «Gruppo studi trentini pubblicitari, in sigla Gruppo Soc. coop. a r.l.», con sede in trento, via Manci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando liquidatore il dott. Mariano Zanolli, con studio in Trento, via Pozzo n. 30.

98A7511

Scioglimento della cooperativa «Giardino del Gojjam Società cooperativa a r.l.», in Trento

Con deliberazione n. 1252 del 5 agosto 1998, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Giardino del Gojjam - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trento, via Gorizia, 15, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, nominando il liquidatore della stessa nella persona del dott. Pasquale Mazza con studio in Trento, via Grazioli, 27, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

98A7512

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa S.I.A.r.t.a (Servizio integrazione andicap regione Trentino-Alto Adige) - Società cooperativa a r.l., in Trento.

Con deliberazione n. 1253 del 5 agosto 1998, la giunta regionale ha disposto la nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa S.I.A.r.t.a (Servizio integrazione andicap regione Trentino-Alto Adige) - Società cooperativa a r.l., in Trento, in via Suffragio, 53, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella persona del dott. Graziano Frizzi con studio in Trento, corso 3 Novembre, 136, in sostituzione del dott. Dario Ghidoni dimessosi per motivi personali, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

98A7513

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189